

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3380

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CASTELLAZZI, MAGISTRONI, POLLI, ONGARO, TERZI,
MAZZETTO, FRONTINI, MAURIZIO BALOCCHI, MAGNABO-
SCO, ALDA GRASSI, AIMONE PRINA, MATTEJA, FLEGO**

Tutela del coniuge superstite

Presentata il 24 novembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'adozione dei nuovi estimi ha fatto lievitare verso l'alto in modo esorbitante il reddito catastale delle unità immobiliari ad uso di abitazione principale, reddito che il Governo si propone di elevare ulteriormente come stabilito dal numero 3) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, pubblico impiego, di previdenza e di pianza territoriale.

Tale numero, infatti, recita testualmente: « determinazione del valore dei fabbricati sulla base degli estimi del cata-

sto edilizio o valore comparativo in caso di non avvenuta iscrizione al catasto; negli anni successivi le rendite catastali, su cui sono calcolati i valori degli immobili, sono rivalutate periodicamente in base a parametri che tengano in considerazione gli effettivi andamenti dei mercati immobiliari ».

Poiché attualmente il valore catastale dell'immobile si ottiene moltiplicando per 100 il reddito catastale annuo, ne consegue che l'aliquota massima dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) del 7 per mille sul valore catastale, equivale al 70 per cento del reddito catastale annuo. Facciamo l'esempio di una unità immobi-

liare con reddito catastale di lire 1.000.000 e calcoliamo l'incidenza dell'ICI su questo reddito:

$$\begin{aligned} 1.000.000 \times 100 &= 100.000.000 \text{ (valore catastale)} \\ 100.000.000 \times 0,007 &= 700.000 \text{ (ammontare dell'ICI)} \\ \frac{700.000}{1.000.000} \times 100 &= 70\% \text{ (aliquota ICI sul} \\ &\text{reddito catastale)} \end{aligned}$$

Se poi si aggiunge a questo prelievo l'IRPEF si ha la seguente situazione:

Scaglioni IRPEF	Aliquote IRPEF - ICI	Aliquota Totale
1°	10% + 70%	80%
2°	22% + 70%	92%
3°	27% + 70%	97%
4°	34% + 70%	104%
5°	41% + 70%	111%
6°	46% + 70%	116%
7°	51% + 70%	121%

Come si vede, dal quarto scaglione in su la tassazione oltrepassa il reddito catastale e, poiché è con il reddito che si pagano le imposte, non essendo possibile versare all'erario i « mattoni » (cioè il patrimonio), si comprende l'assurdità della tassazione che grava sulla prima abitazione, senza considerare poi che il reddito catastale è in questa fattispecie soltanto una invenzione, una finzione, un modo per colpire il vero reddito che si percepisce, quasi sempre da lavoro o da pensione. Quando il Governo avrà reintrodotta i parametri di maggiorazione, è da prevedere che il reddito catastale si porterà ai livelli del libero mercato degli affitti, con queste conseguenze:

chi vorrà dare in locazione una unità immobiliare deve sapere che prima o poi l'intero affitto verrà incamerato dal fisco; gli esiti sono immaginabili: primo fra tutte la rincorsa tra reddito catastale e livello dell'affitto libero, rincorsa che fi-

nirà per rendere non conveniente la concessione in locazione;

chi vive nell'unità immobiliare che ha acquistato diventerà affittuario dello Stato al quale corrisponderà un canone che nel tempo sarà sempre più vicino ai valori di mercato. E si che la Costituzione all'articolo 53 stabilisce che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione delle loro capacità contributive e non del loro patrimonio! Con le aliquote suddette si va oltre il reddito presunto ed in prospettiva oltre lo stesso valore di mercato dell'affitto.

Questa premessa serve a comprendere quale dramma dovrà affrontare il coniuge superstite quando con la scomparsa dell'altro coniuge perderà la capacità di pagare imposte illogicamente esose sulla casa di abitazione.

Poiché la statistica insegna che ci sono più vedove che vedovi, possiamo bene immaginare in quale stato di disperazione si troveranno le prime quando verrà a mancare in famiglia il principale sostegno economico!

Ereditare una casa sarà considerato una maledizione.

Con la presente proposta di legge si sospendono per un triennio L'IRPEF e l'ICI, gravanti sull'abitazione che cade in successione all'interno di una famiglia, nella quale oltre al coniuge superstite potrebbero anche esserci dei figli minorenni senza reddito o maggiorenni, studenti, fino a 26 anni.

Sono considerate le ipotesi di comunione e di separazione dei beni e della presenza di coeredi e si limita il beneficio ai soggetti economicamente più deboli.

L'esenzione è estesa anche al contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale.

Quindi si prevede una pausa fiscale per consentire la dismissione del bene casa, dismissione necessaria — come abbiamo detto — per ridimensionare la propria vita in modo da far fronte alle pretese del fisco.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dal momento della scomparsa del coniuge e per la durata di tre anni il coniuge superstite, che disponga di soli redditi da pensione e redditi esenti o con trattenuta alla fonte a titolo di imposta definitiva o di acconto di importo non superiore complessivamente ad un quarto dell'ammontare della pensione percepita, è esentato dalle imposte relative alla porzione dell'unità immobiliare urbana adibita ad abitazione principale pervenutagli a titolo di successione nell'ipotesi che possa vantare una preesistente comunione dei beni oppure partecipi alla successione con discendenti, ascendenti e collaterali del *de cuius*.

2. L'esenzione di cui al comma 1 è relativa sia all'imposta sul reddito delle persone fisiche, sia all'imposta comunale sugli immobili.

ART. 2.

1. Ai fini del calcolo del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, non si tiene conto del reddito derivante dall'unità immobiliare di cui all'articolo 1.

ART. 3.

1. I benefici della presente legge si estendono ai figli minori privi di reddito ed ai figli maggiorenni studenti di età inferiore ai 26 anni.

ART. 4.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte attingendo alle entrate riservate all'erario di cui all'articolo 13 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.